



VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Dott. Salvatore GIORDANO

Diretta 20 aprile 2009

LA DEROGA DEL D. L. 185/2008



L'art. 15 comma 13 del D. L. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) nella riconosce alle imprese, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, la facoltà di sospendere la svalutazione dei titoli in applicazione del criterio del minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9 c.c.).

La ratio della norma è da ricercare nel porre un freno al propagarsi della crisi finanziaria evitando che l'andamento anomalo dei corsi di mercato si rifletta sui bilanci e nel garantire la possibilità di accesso al credito.

I PRESUPPOSTI DELLA DEROGA



L'esercizio della deroga richiede al redattore del bilancio la verifica dell'esistenza dei seguenti presupposti:

1. Presupposto temporale;
2. Presupposto soggettivo;
3. Presupposto oggettivo

PRESUPPOSTO TEMPORALE



La deroga è applicabile nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D. L. 185/2008 (29 novembre 2008).

È previsto che tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti con chiusura del bilancio anteriore al 29 novembre 2008 sono fuori dalla deroga del D. L. 185/2008, però potrebbero invocare quella di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.: "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti (nel nostro caso l'art. 2426 sulle valutazioni) è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata".

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO



La deroga può essere applicata da parte dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Di sicuro:

- ❑ Società per azioni;
- ❑ Società in accomandita per azioni;
- ❑ Società a responsabilità limitata;
- ❑ Snc e sas con tutti i soci illimitatamente responsabili che siano SpA, SApA o Srl per effetto dell'art. 111-duodecies disp. att. trans. c.c.

Per gli imprenditori individuali e le altre società di persone l'applicazione della deroga appare non immediatamente esercitabile in quanto la norma prevede la conferma del valore di iscrizione "così come risultante dall'ultimo bilancio..... regolarmente approvato"

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO



In verità per gli imprenditori individuali l'art. 2217, comma 2 precisa che: "Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili" per cui sostenersi la tesi della derogabilità della valutazione.

Per le snc come da rinvio dell'art. 2293, si applica l'art. 2262 (riferibile alle società semplici) che recita: "Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto".

Per le Sas l'art. 2321 così recita: "I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato".

Pertanto si può sostenere che la disciplina del bilancio d'esercizio delle SpA vale per tutte le imprese commerciali e dunque tutti possono esercitare la deroga.

Ciò dovrebbe valere – come visto - anche per le società semplici (holding)

PRESUPPOSTO OGGETTIVO



La deroga è applicabile ai “titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio”, ossia quelli iscritti nell'attivo circolante.

La relazione al D. L. 185/2008 specifica che per titoli si intendono le azioni e le obbligazioni.

Si ritiene di poter comprendere – però - anche quote sociali, strumenti finanziari, titoli di Stato e quote di fondi comuni d'investimento.

Si includono sia le attività finanziarie quotate che quelle non quotate sia per la lettera che per la ratio della norma.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO



La definizione dei titoli classificati nell'attivo circolante si ricava dalla definizione delle attività finanziarie immobilizzate che sono:

1. Gli investimenti durevoli;
2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle di cui all'art. 2359 c.c. (per presunzione – art.2424-bis, c. 2 c.c.)

Per cui – a contrario - i titoli e le partecipazioni classificate nell'attivo circolante sono quelli destinati ad essere negoziati.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO



Per i titoli e partecipazioni acquistate nell'esercizio non dovrebbe essere possibile derogare in quanto manca il parametro di riferimento del bilancio regolarmente approvato.

Con un'interpretazione estensiva che sposa la ratio della norma, però, si può affermare che anche tali titoli possono essere valutati al valore di iscrizione in contabilità e non secondo l'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. Ciò anche perché titoli della stessa specie acquistati sia nel 2007 che nel 2008 subirebbero un trattamento diverso.

MECCANISMO APPLICATIVO



Vanno verificato i due diversi regimi:

1. Regime ordinario (codice civile)
2. Regime speciale (D. L. 185/2008)

Se il valore d'iscrizione < valore di mercato (regime ordinario, ossia valore d'iscrizione)

Se il valore d'iscrizione > valore di mercato (regime speciale, ossia valore d'iscrizione)

In quest'ultimo caso bisogna verificare la caratteristica della perdita di valore:

Se il valore d'iscrizione > valore di mercato si sceglierà il regime speciale, ossia valore d'iscrizione solo se la perdita non presenta carattere di durevolezza. Altrimenti la valutazione va fatta al valore di mercato (più basso).

VALORE D'ISCRIZIONE



Il redattore del bilancio può mantenere ferma la valutazione operata alla chiusura dell'esercizio o semestre precedente che è dato dal costo d'acquisto + oneri accessori o dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore.

La regolarità del bilancio d'esercizio deve essere formale, ossia basta che sia rispettato l'iter.

Se il soggetto ha come riferimento sia il bilancio d'esercizio regolarmente approvato che l'ultima relazione semestrale va preso come parametro la seconda in ossequio al principio di continuità dei valori di bilancio e dei criteri di valutazione (cfr. ISVAP, doc. di consultazione n. 31 del 29/12/2008).

DETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO



Oltre al costo d'acquisto dei titoli e partecipazioni (quotazione a corso secco per i titoli quotati o prezzo pagato in sede di liquidazione borsistica o prezzo pattuito con la controparte) si conteggiano gli oneri accessori (costi d'intermediazione, di consulenza).

Gli oneri finanziari relativi a dilazioni si portano a conto economico così come gli interessi attivi e i dividendi maturati alla data di acquisto.

L'onere di acquisizione va riscontato e concorre a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

Il costo specifico, per i titoli fungibili, può essere sostituito dal costo medio ponderato, dal LIFO o dal FIFO.

IL VALORE DI MERCATO



Il valore di mercato delle attività finanziarie è il valore di quotazione per i titoli e le partecipazioni quotati in mercati organizzati o il valore di quotazione di attività similari per i restanti titoli e partecipazioni o anche a valore nominale rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato.

L'OIC n. 20 considera rappresentativa dell'andamento del mercato la media dei valori di mercato dell'ultimo mese o anche dell'ultima settimana rettificata, nel periodo di formazione del bilancio, in caso di mercato negativo ed incoerente con quello antecedente la chiusura dell'esercizio.

LA PERDITA DUREVOLE



In caso di perdite di carattere durevole non si applica il regime derogatorio ma quello ordinario.

La perdita durevole è il presupposto per cui diviene obbligatoria la svalutazione delle attività finanziarie secondo il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, comma 1, n. 9 c.c.).

La perdita durevole si caratterizza:

- 1) Ribasso significativo e persistente nel tempo con assenza di elementi che lascino ritenere un'inversione di tendenza;
- 2) Deterioramento delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente o partecipante irreversibile tale da far ritenere che la perdita non sia temporanea.

Se la perdita dipende solo da valori di mercato inattendibili e incoerenti con la reale situazione di liquidità dell'emittente o capacità reddituale della partecipata non è durevole.

RIFLESSI IN NOTA INTEGRATIVA



Il ricorso alla deroga, per quanto non riportato dalla norma, comporta un'illustrazione in nota integrativa della stessa e del principio di comparabilità ove i dati dell'esercizio precedente siano difformi o i criteri di valutazione si siano modificati.

Va riportato in Nota Integrativa:

- 1) La descrizione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;
- 2) La norma su cui si fonda la deroga (D. L. 185/2008, art. 15, comma 13);
- 3) Lo sviluppo della valutazione dei singoli titoli e partecipazioni;
- 4) Le motivazioni che escludono il carattere di durevolezza;
- 5) La rappresentazione di cosa sarebbe avvenuto nella situazione economico-patrimoniale senza la deroga.

UTILI ACCANTONATI A RISERVA NON DISTRIBUIBILE



La lettera della norma non prevede alcun vincolo patrimoniale ad utili determinati attraverso la deroga al criterio di valutazione di cui al n. 9 dell'art. 2426 c.c. Tale obbligo è previsto solo per le società di assicurazione.

Naturalmente se si considera tale deroga una norma speciale agganciabile all'art. 2423, comma 4 c.c. che per ossequiare il principio di prudenza obbliga all'accantonamento degli utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile tale procedimento non può non essere obbligatorio.

Sino al momento in cui tale maggior valore iscritto in bilancio venga realizzato o sia coperto da svalutazione la riserva rimarrà tale.

TITOLI E PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATI IN VALUTA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In tale caso andrà confrontato l'ultimo valore di carico in valuta con il valore di realizzazione in valuta desumibile dall'andamento del mercato.

Solo dopo aver determinato il valore in valuta da inserire in bilancio (valore dell'ultimo bilancio approvato o della semestrale oppure valore di mercato) attraverso la valutazione ordinaria o derogatoria si procederà al processo di conversione al tasso di cambi a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2426, n. 8-bis c.c.

TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DI COPERTURA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In caso di copertura da rischi di oscillazione attraverso strumenti finanziari la valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non può prescindere dalla valutazione di tali strumenti.

Naturalmente se la copertura è stata fatta in maniera coerente alle perdite da attività finanziarie si contrapporranno proventi da strumenti finanziari di copertura.

Pertanto, in tali casi, l'applicazione della deroga di cui al D. L. 185/2008 non ha alcun senso.